



ALLEGATO A

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NELLA REGIONE LAZIO

- LINEE GUIDA -

INDICE

1. PREMESSA

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3. INDIRIZZI E CRITERI PER LA PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI “BUONA” ALTERNANZA

3.1 Coinvolgimento degli studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro

3.2 Formazione pre-alternanza

3.3 Periodo di svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro

3.4 Funzione tutoriale

4. PROGETTO FORMATIVO

5. ULTERIORI PROPOSTE PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI “BUONA” ALTERNANZA

5.1 Albo Regionale degli enti ospitanti

5.2 Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza

5.3 Buone pratiche

5.4 Protocolli e Convenzioni

5.5 Risorse finanziarie

6. TAVOLO DI MONITORAGGIO

6.1 Composizione

6.2 Prerogative e modalità di funzionamento

7. L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEGLI UFFICI DELLA REGIONE LAZIO

1. PREMESSA

La Regione Lazio con le presenti linee guida intende promuovere e sostenere l'attuazione di percorsi di "buona" Alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di II grado del proprio territorio.

Le recenti indicazioni dell'Unione Europea relative alla strategia di Lisbona emerse, in particolare, nell'ambito della cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione intrapresa su iniziativa del Consiglio Europeo di Barcellona (Istruzione e formazione 2010) e della Commissione (Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici) individuano i seguenti settori essenziali nei quali gli Stati membri dovrebbero intensificare i loro sforzi per contrastare il problema della disoccupazione giovanile:

- sviluppo di un'istruzione e formazione professionale di eccellenza per innalzare la qualità delle abilità professionali;
- promozione dell'apprendimento sul lavoro, anche con tirocini di qualità, periodi di apprendistato e modelli di apprendimento duale per agevolare il passaggio dallo studio al lavoro;
- promozione di partenariati fra istituzioni pubbliche e private (per garantire l'adeguatezza dei curricula e delle abilità trasmesse).

La legge n. 107/2015 (c.d. legge sulla buona scuola), in attuazione delle suddette indicazioni, individua tra gli obiettivi formativi prioritari del nostro sistema nazionale di istruzione e formazione quello dell'*incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione*. A questo scopo introduce l'obbligatorietà dell'alternanza a partire dalle classi terze di tutti i percorsi del secondo ciclo per un minimo di 400 ore negli Istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei Licei.

La legge di riforma ha l'intento di inserire l'alternanza all'interno del curriculum scolastico rendendola una componente strutturale della didattica.

L'alternanza identifica una vera e propria metodologia didattica che permette agli studenti di "fare scuola" in situazione lavorativa e di "apprendere facendo", affrontando periodi di studio e periodi di pratica.

La nuova alternanza introdotta dalla legge di riforma pienamente condivisibile in linea di principio ha creato non pochi problemi in fase di applicazione a causa soprattutto del brevissimo periodo intercorso tra l'entrata in vigore della norma e l'inizio dell'anno scolastico: gli Istituti tecnici e professionali che già avevano in atto percorsi di alternanza non hanno avuto il tempo di adattare l'esistente alle nuove regole, mentre i Licei che non avevano consolidata esperienza in materia si sono trovati nella grandissima difficoltà di dover costruire e organizzare ex novo tali percorsi nel giro di pochi mesi.

La Vicepresidenza ed Assessorato alla Formazione ed alla Scuola della Regione Lazio, raccogliendo le sollecitazioni dei dirigenti scolastici, dei docenti e soprattutto degli studenti coinvolti, ha intrapreso un percorso partecipativo sul tema dell'alternanza scuola-lavoro.

Nel mese di maggio 2017 è stato somministrato un questionario ai docenti ed agli studenti degli Istituti superiori del Lazio con l'obiettivo di svolgere un'attività di monitoraggio dei percorsi avviati nella Regione. Tale attività è culminata nella giornata di ascolto e partecipazione sul tema dell'Alternanza scuola-lavoro tenutasi il 25 Maggio presso la facoltà di Lettere dell'Università degli studi di Roma Tre. Nel corso di questa iniziativa, prendendo avvio dai risultati del questionario somministrato nel mese di maggio e compilato da circa duemila studenti, i cinquecento partecipanti in qualità di dirigenti, docenti e studenti provenienti da ottanta scuole di tutte le province del Lazio,

suddivisi in gruppi di lavoro, si sono confrontati sulle criticità e le possibilità di miglioramento dell'attuale sistema di alternanza.

Le presenti linee guida, nel prendere atto degli esiti del sopra descritto percorso partecipativo e in coerenza con gli stessi, intendono orientare le scuole nella gestione della nuova alternanza fornendo suggerimenti, indicazioni e possibili soluzioni alle problematiche segnalate.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'alternanza scuola-lavoro è stata introdotta nel nostro sistema educativo dalla legge 28 marzo 2003, n.53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) che all'articolo 4 prevede la possibilità di *svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.*

Il conseguente decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53) definisce l'alternanza quale *modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.*

Secondo questa prima disciplina normativa l'alternanza è facoltativa e si attiva su richiesta degli studenti.

La nuova metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro è successivamente recepita e consolidata dai Regolamenti di riordino degli ordinamenti degli Istituti professionali, tecnici e dei Licei (Decreti n. 87,88 e 89 del 2010).

In particolare le "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno" degli Istituti tecnici e professionali sottolineano che *con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio".*

Infine, la legge 107/2015 (articolo 1, commi da 33 a 43), come si accennava in premessa, ha sistematizzato l'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione a partire dall'anno scolastico 2015-2016 prevedendo:

- l'introduzione dell'obbligatorietà dell'alternanza negli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado per una durata complessiva di almeno 400 ore negli Istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei Licei da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa;
- la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali, con gli enti che svolgono attività in ambito artistico, culturale e ambientale e con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- la possibilità di realizzare l'alternanza durante la sospensione delle attività didattiche, anche all'estero, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata;

- l'adozione tramite regolamento della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro" che garantisca allo studente la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia del percorso e sulla relativa coerenza con il proprio indirizzo di studio;
- l'organizzazione da parte delle scuole di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) rivolti agli studenti in alternanza;
- lo stanziamento a decorrere dall'anno 2016 di 100 milioni di euro annui in favore delle scuole secondarie di secondo grado per finanziare l'organizzazione delle attività di alternanza, l'assistenza tecnica e il monitoraggio dei percorsi;
- l'affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare le imprese o gli enti pubblici o privati disponibili ad ospitare percorsi di alternanza, di stipulare con loro le necessarie convenzioni e di redigere al termine di ogni anno scolastico la scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, evidenziando le specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
- la costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro con l'elenco delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti (quanti giovani e per quali periodi).

3. INDIRIZZI E CRITERI PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI "BUONA" ALTERNANZA

Dal percorso di co-progettazione intrapreso con la collaborazione di dirigenti, docenti e studenti sono emersi i seguenti indirizzi e criteri:

3.1 Coinvolgimento degli studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro

I soggetti destinatari dell'alternanza sono, in base alla legge di riforma, gli studenti iscritti al secondo biennio e al quinto anno degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei.

Lo strumento dell'alternanza deve essere utilizzato in loro favore avendo la potenzialità di accrescerne la motivazione nello studio, di arricchirne la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo" e di guidarli alla scoperta di vocazioni personali, interessi e stili di apprendimento individuali.

Gli studenti, pertanto, veri protagonisti dell'alternanza, dovranno essere necessariamente coinvolti nella scelta del proprio percorso che avverrà in coerenza con il proprio percorso di studi e anche tenendo conto delle inclinazioni e delle preferenze espresse da ciascuno.

A tal fine all'interno di ciascuna istituzione scolastica potrà essere costituita una commissione paritetica docenti-studenti con l'eventuale presenza di una rappresentanza degli esercenti la potestà genitoriale. Tale commissione paritetica potrebbe, in particolare:

- sviluppare sulla base dei fabbisogni educativi i progetti formativi interagendo con i diversi enti ospitanti per la co-progettazione di percorsi di "buona alternanza";
- formulare pareri sulle attività di alternanza proposte ed approvate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e dei loro aggiornamenti annuali effettuati in Consiglio d'Istituto;
- effettuare il monitoraggio, in itinere e finale, dei percorsi di alternanza attivati presso l'istituzione scolastica, anche tramite incontri periodici tra i tutor interni ed i tutor esterni degli enti ospitanti.

Un'attenzione particolare va rivolta agli studenti con disabilità che dovranno essere coinvolti in percorsi formativi personalizzati e dovranno necessariamente essere affiancati da un insegnante di sostegno durante i periodi di alternanza.

3.2 Formazione pre-alternanza

In attuazione dell'articolo 1, comma 38 della legge n.107/2015 gli studenti dovranno svolgere una effettiva ed adeguata formazione pre-alternanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La formazione pre-alternanza dovrà riguardare anche nozioni di diritto del lavoro con particolare riferimento ai diritti e doveri dei lavoratori e alla conoscenza delle mansioni da svolgere nell'ente ospitante.

3.3 Periodo di svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro

Lo svolgimento delle attività di alternanza presuppone il passaggio da periodi di formazione in aula a periodi di formazione nelle strutture ospitanti.

A questo proposito, nonostante la norma preveda la possibilità di svolgere l'alternanza anche durante la sospensione delle attività didattiche, sarebbe opportuno che lo svolgimento delle attività avvenisse preferibilmente durante l'orario scolastico in un periodo omogeneo per l'intera classe e che in generale il monte ore complessivo venisse distribuito equamente nel corso del triennio.

3.4 Funzione tutoriale

Le figure professionali deputate a seguire lo studente nell'attività di alternanza sono il tutor interno e il tutor esterno.

Il **tutor interno** è un docente individuato all'interno della scuola con il compito di elaborare insieme al tutor esterno il percorso formativo personalizzato, di assistere e guidare lo studente durante il percorso e di verificarne il corretto svolgimento mediante una valutazione iniziale, intermedia e finale.

Sarebbe opportuno che le scuole garantissero un numero adeguato di docenti con funzioni tutoriali (uno ogni due o tre classi) poiché la presenza di un unico tutor interno per l'intero istituto non consentirebbe di seguire in maniera ottimale l'andamento del percorso di alternanza di ogni singolo alunno, così come richiesto dalla normativa nazionale.

Il **tutor esterno** è un soggetto individuato dalla struttura ospitante che assicura il raccordo tra questa e l'istituzione scolastica e rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o ente.

Il tutor esterno collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza agevolando l'inserimento dello studente nel contesto operativo attraverso una informazione/formazione adeguata i sui rischi specifici aziendali e sul rispetto delle procedure interne.

E' fondamentale che l'ente ospitante specifichi gli obiettivi formativi del percorso di alternanza e garantisca una funzione tutoriale effettiva a supporto dello studente affinché lo stesso acquisisca una reale consapevolezza del funzionamento dell'ente ospitante e delle mansioni da svolgere.

4. PROGETTO FORMATIVO

La buona riuscita dei percorsi di alternanza è basata sulla **co-progettazione** della **proposta formativa** da parte di tutti i soggetti interessati: istituzione scolastica, ente ospitante e studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale (nell'ambito della commissione paritetica sopra menzionata al par. 3.1).

Premessa indispensabile di tale lavoro è la programmazione dei percorsi di alternanza da parte degli organi collegiali con un attivo coinvolgimento degli studenti in modo da individuare preliminarmente i settori di attività più coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi frequentato e con le personali inclinazioni e preferenze.

Al fine di garantire il raggiungimento di adeguati standard qualitativi nella suddetta attività di programmazione e progettazione sarebbe opportuno organizzare appositi corsi di formazione per i docenti coinvolti.

La Regione Lazio mette a disposizione la struttura, le sedi ed il personale qualificato di Porta Futuro Lazio per fornire ai docenti appositi percorsi formativi analogamente a quanto già avviene in favore degli studenti proprio in ambito di alternanza per l'orientamento propedeutico alla ricerca attiva del lavoro.

Un progetto formativo qualificante deve contenere:

- l'indicazione del monte ore da dedicare alla formazione pre-alternanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di diritti e doveri dei lavoratori (da svolgersi preferibilmente in aula);
- l'indicazione del monte ore da dedicare all'orientamento universitario ed al mondo del lavoro;
- l'indicazione del monte ore da dedicare alle attività da svolgere all'interno dell'ente ospitante;
- l'indicazione delle competenze e delle conoscenze che lo studente potrà acquisire durante l'esperienza di alternanza;
- l'indicazione delle mansioni da svolgere nell'ente ospitante;
- la previsione del rimborso per le eventuali spese sostenute dallo studente;
- la previsione di visite mediche per lo studente in relazione alle mansioni da svolgere;
- la previsione della copertura assicurativa in caso di infortunio;
- l'individuazione del tutor interno messo a disposizione dalla scuola e del tutor esterno messo a disposizione dall'ente ospitante;
- la previsione di periodici incontri tra studente, tutor interno ed esterno per verificare l'andamento dell'alternanza e proporre eventuali miglioramenti.
- la previsione di modalità adeguate per garantire lo svolgimento del percorso di alternanza anche agli studenti con disabilità.

5. ULTERIORI PROPOSTE PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI “BUONA” ALTERNANZA

5.1 Albo Regionale degli enti ospitanti

A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. All'interno del Registro è prevista un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili e i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza.

La Regione Lazio ritiene opportuno affiancare al Registro nazionale un Albo Regionale degli enti ospitanti che, oltre a riportare il numero massimo degli studenti ammissibili e i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza, includa una sintesi delle attività di alternanza offerte con le seguenti indicazioni:

- le competenze che gli studenti potranno acquisire;
- il tutor aziendale e le sue funzioni;
- la programmazione di incontri periodici tra tutor aziendale, tutor interno e studente per verificare l'andamento dell'alternanza.

5.2 Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza

L'art.1, comma 37 della legge 107/20015 prevede l'adozione a livello statale della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro che dovrà garantire, in particolare, la possibilità

per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi con l'indirizzo di studio di appartenenza.

La Regione Lazio ritiene opportuno affiancare alla Carta nazionale una Carta regionale che contenga le seguenti previsioni:

- il diritto degli studenti di svolgere il percorso di alternanza in totale gratuità e, dunque, la possibilità del rimborso delle spese eventualmente sostenute;
- la possibilità per lo studente di segnalare al Tavolo di Monitoraggio di cui al punto 6 i percorsi di alternanza che non siano realmente formativi, comportandone la loro conseguente interruzione;
- l'obbligo delle visite mediche pre-alternanza;
- un codice etico per le imprese.

5.3 Buone pratiche

La Regione, oltre ai percorsi già messi in campo con Porta Futuro Lazio, s'impegna a promuovere delle esperienze pilota di alternanza scuola-lavoro individuando, tramite l'albo regionale di cui al punto 5.1, enti ospitanti di eccellenza con i quali le scuole interessate potranno sottoscrivere apposite convenzioni.

Tali percorsi saranno oggetto di monitoraggio da parte del Tavolo di cui al punto 6 che, verificata la corrispondenza dei progetti con i requisiti di cui ai punti 3 e 4, chiederà alla Direzione regionale competente in materia di Scuola l'apposizione di un bollino che certifichi l'aderenza del percorso alle presenti linee guida.

La Regione, anche tramite Porta Futuro Lazio, si propone di promuovere la diffusione di esperienze di "buona alternanza" e di facilitare le scuole nella progettazione di nuovi percorsi e/o nella fruizione di offerte positive già esistenti.

5.4 Protocolli e Convenzioni

La Regione intende farsi promotrice di protocolli e convenzioni con tutti i soggetti interessati, al fine di facilitare l'attivazione di buone pratiche di alternanza scuola-lavoro, conformemente alle indicazioni delle presenti linee guida.

5.5 Risorse finanziarie

Al fine di potenziare le buone pratiche di alternanza scuola-lavoro e rendere attuabile le presenti linee guida, la Regione Lazio ritiene opportuno destinare la somma complessiva di euro 500.000 a valere sull'Asse 3 – Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.iv) - Obiettivo specifico 10.6 del POR FSE Lazio 2014-2020 – capitoli A41119, A41120 e A41121 missione 15 programma 04 macroaggregato 1.04.01.01 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:

CAPITOLO	IMPORTO
A41119	250.000,00
A41120	175.000,00
A41121	75.000,00
TOTALE	500.000,00

Tali risorse verranno utilizzate per finanziare:

- le attività di formazione dei docenti sulla progettazione dei percorsi formativi di cui al precedente punto 4;
- la promozione di buone pratiche relative alle esperienze di co-progettazione tra istituti scolastici ed enti ospitanti di cui al precedente punto 4;
- l'inclusione effettiva degli studenti disabili nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso la garanzia di un adeguato servizio di trasporto.

6. TAVOLO DI MONITORAGGIO

6.1 Composizione

La Regione istituisce un tavolo permanente di monitoraggio composto da:

- l'Assessore competente in materia di scuola che lo presiede o un suo delegato;
- l'Assessore competente in materia di politiche del lavoro o un suo delegato;
- il Direttore regionale della Direzione competente in materia di scuola o il Dirigente di Area delegato;
- il Direttore regionale della Direzione competente in materia di Politiche del Lavoro o il Dirigente di Area delegato;
- il Presidente della Camera di Commercio di Roma o un suo delegato;
- due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- due rappresentanti per ciascuna delle Consulte Provinciali degli Studenti nel Lazio;
- un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Studentesche maggiormente rappresentative presenti nel territorio laziale, i cui criteri per l'accreditamento verranno individuati con successivo atto della Direzione regionale competente in materia di scuola.

Le istituzioni scolastiche che attivino percorsi di alternanza scuola-lavoro conformi alle presenti linee guida hanno diritto a partecipare alle sedute del Tavolo di Monitoraggio che riguardino i loro percorsi di alternanza tramite la presenza:

- dei dirigenti scolastici;
- della componente docente che svolge funzioni di tutoraggio;
- dei rappresentanti degli studenti nei Consigli d'Istituto
- dei rappresentanti dei genitori

Tali istituzioni scolastiche possono in ogni caso chiedere al Tavolo sedute dedicate all'analisi dei propri progetti.

Ai lavori del Tavolo potranno, inoltre, essere invitati a partecipare di volta in volta tutti gli altri soggetti interessati.

6.2 Prerogative e modalità di funzionamento

Il Tavolo di Monitoraggio viene convocato dall'Assessore Competente in materia di scuola con cadenza almeno trimestrale e svolge le seguenti funzioni:

- monitoraggio e promozione di indagini conoscitive dei percorsi di alternanza che si svolgono nella Regione Lazio anche attraverso la raccolta di segnalazioni relative a percorsi difforni rispetto alla normativa;
- promozione dei percorsi di buona alternanza, ispirati alle presenti linee guida;
- verifica dell'aderenza dei percorsi di cui al punto 5.3 alle presenti linee guida.

La partecipazione al tavolo di monitoraggio è da intendersi a titolo gratuito.

Il Tavolo adotterà un proprio regolamento interno.

7. L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEGLI UFFICI DELLA REGIONE LAZIO

La Regione Lazio intende promuovere percorsi di alternanza all'interno dei propri uffici.

Tali percorsi permetteranno agli studenti del Lazio di avvicinarsi alla realtà di un ente pubblico per comprenderne il funzionamento e acquisire oltre alle conoscenze specifiche di settore anche nozioni di cittadinanza attiva.

Potranno, pertanto, essere attivati presso le strutture della Giunta regionale (sede centrale, sedi decentrate ed enti strumentali) progetti specifici secondo gli indirizzi di seguito definiti.

La Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio effettuerà una ricognizione preventiva al fine di verificare la disponibilità delle altre Direzioni Regionali ad accogliere studenti in alternanza. Con successivo provvedimento verrà adottato il catalogo delle materie e delle relative attività consultabile sul sito istituzionale.

Le scuole interessate potranno inoltrare domanda di convenzione (secondo il modello di cui all'Allegato B) direttamente alla Direzione Regionale competente nella materia prescelta.

L'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro presso gli uffici regionali deve avvenire nell'osservanza delle norme vigenti in materia e di quanto previsto dai precedenti paragrafi delle presenti linee guida.

Le Direzioni disponibili ad attivare i progetti dovranno individuare al proprio interno il personale che svolgerà la funzione di tutor esterno quale figura di riferimento dello studente all'interno della Regione con le seguenti funzioni:

- a) collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza e favorire l'inserimento dello studente nel contesto operativo;
- b) pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- c) coinvolgere lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- d) fornire all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Inoltre, ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, il tutor esterno dovrà interagire con il tutor interno per:

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;
- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;
- c) verificare il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;
- d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.

Le modalità organizzative dei progetti saranno concordate tra l'Istituto scolastico e la Direzione ospitante tramite convenzione.

La Convenzione adottata secondo il modello dell'Allegato B dovrà fare riferimento alle attività da svolgersi durante l'esperienza di alternanza, alle norme e alle regole da osservare, all'indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla Convenzione dovranno necessariamente essere allegati il progetto formativo di dettaglio (di cui al precedente par. 4) e il patto formativo, documento con cui lo studente si impegna, tra l'altro, a rispettare determinati obblighi durante il periodo di alternanza.

Le Convenzioni verranno approvate con apposito provvedimento e verranno pubblicate sul sito istituzionale.

Sarà cura del tutor esterno in collaborazione con i Responsabili della sicurezza della Direzione Regionale ospitante, in osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e

s.m.i), fornire agli studenti in alternanza le nozioni basilari e il materiale informativo relativo alle gestione delle emergenze nella sede dagli stessi frequentata.